



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 9/5/1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6, comma 9;

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. e);

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, gli articoli 14, comma 2, lett. b), 17, comma 2, lett. b), e 18, comma 1, lett. b) e c);

VISTO il *Regolamento generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*, emanato con D.R. n. 1020 del 25/03/2013 e, in particolare gli artt. 8, 22, 23, 24, 25 e 26;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione del sopra citato Regolamento, si è manifestata la necessità di apportare modifiche allo stesso e che, a tal fine, il Senato Accademico, nell'adunanza del 29/11/2016, con Delibera n. 27, ha nominato apposita Commissione per la rivisitazione del Titolo II di detto Regolamento rubricato "*Norme specifiche per le rappresentanze di cui all'art. 18, c. 1, lettere b) e c) dello Statuto*";

VISTA la Delibera n. 07 del 01/02/2017 con la quale il Senato accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche degli artt. 8, 22, 23, 24, 25 e 26 del sopra citato Regolamento generale di Ateneo, così come proposte dalla suddetta Commissione;

VISTA la Delibera n. 39 del 01/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche al Regolamento generale di Ateneo di cui sopra;

VISTA la Nota prot. n. 14843 del 15/02/2017, trasmessa al MIUR con PEC in data 16/02/2017, con la quale ai sensi dell'art. 6, co. 10 della Legge n. 168/89 le suddette modifiche sono state sottoposte al parere del MIUR;

VISTA la Nota prot. n. 0004663 del 13/04/2017 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha formulato osservazioni in merito alle modifiche apportate al testo del vigente art. 25, co. 1, secondo punto (art. 24, co. 1, lett. b) del testo regolamentare modificato) nonché in merito alla norma di cui all'art. 25 comma 2 del nuovo testo regolamentare approvato dagli Organi Accademici con le sopra citate Delibere;

RITENUTO, nelle more di chiarimenti in merito alle suddette osservazioni ministeriali, di poter emanare il nuovo testo regolamentare espungendo dallo stesso le modifiche oggetto delle predette osservazioni,

DECRETA

Il *Regolamento generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II*, emanato con D.R. n. 1020 del 25/03/2013, è modificato limitatamente agli artt. 8, 22, 23, 24, 25 e 26 come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 1020 del 25/03/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Art.1 – Finalità

1. Il presente Regolamento generale di Ateneo disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma 2 e dell'art. 18, comma 4 dello Statuto di Ateneo, le modalità di elezione del Rettore e del Senato Accademico. Il presente Regolamento detta, altresì, i principi generali in ordine all'adozione degli atti normativi dell'Ateneo nonché in ordine all'organizzazione dell'Amministrazione.

TITOLO I ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 2 – Presentazione delle candidature

1. La presentazione della candidatura all'elezione per la carica di Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II avviene mediante dichiarazione, sottoscritta alla presenza del Direttore generale dell'Ateneo, ovvero di un funzionario da questi appositamente delegato, che ne autentica la firma.

2. Unitamente alla candidatura, l'interessato presenta in allegato anche due copie del programma sottoscritte in originale.

3. La presentazione della dichiarazione di candidatura, completa del programma e dell'eventuale dichiarazione di opzione di cui al successivo art. 3, deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la prima tornata delle elezioni. Nell'ipotesi in cui il termine previsto dal comma precedente dovesse cadere in giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 3 – Opzione per il regime di tempo pieno

1. Il candidato che, al momento della scadenza del termine di cui all'art. 2, si trovi in regime di tempo definito, deve presentare, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo articolo, anche la dichiarazione con la quale espressamente si impegni, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.

Art. 4 – Elenco dei candidati e relativa pubblicità

1. Entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, il Direttore Generale comunica per iscritto al Decano l'elenco dei candidati, precisando per ciascuno la qualifica accademica e il Dipartimento di appartenenza.

2. Entro lo stesso termine il Direttore Generale impartisce le opportune disposizioni per garantire la massima pubblicità dell'elenco dei candidati. L'elenco dei candidati in ogni caso dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, nei locali dipartimentali, sul sito web dell'Università e, durante tutto il tempo delle votazioni, nei locali del Seggio Elettorale.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo e attivo compete ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 15 dello Statuto.



Art. 6 – Composizione del corpo elettorale

1. La composizione del corpo elettorale viene definita alla data del provvedimento di convocazione del corpo stesso. Nella stessa data copia dell'elenco degli aventi diritto al voto sarà depositata presso la Direzione Generale dell'Ateneo perché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
2. Eventuali ricorsi, dovuti ad errori od omissioni, vanno presentati al Decano e depositati presso la Direzione Generale entro i successivi dieci giorni. Sui ricorsi decide il Decano con decreto motivato entro cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente va comunicato all'interessato entro cinque giorni, mediante consegna di copia presso il Dipartimento di appartenenza.

TITOLO II ELEZIONE DELLE COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 7 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico, di cui all'art.18 comma 1, lettere b), c) ed e) dello Statuto, sono indette con decreto del Rettore.
2. Il decreto di indizione è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università almeno cinquanta giorni prima della data fissata per le votazioni e non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del Senato in carica.
3. Il decreto rettorale con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data delle elezioni; l'orario di apertura e chiusura dei seggi; il termine di presentazione delle candidature; il numero dei rappresentanti da eleggere.

Art. 8 – Requisiti per l'elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo, in relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettera b) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data delle votazioni, rivestano la qualifica di Direttore di Dipartimento.
2. L'elettorato attivo, in relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettera c) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data delle votazioni, rivestano rispettivamente la qualifica di professore ordinario, professore associato o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010.
3. L'elettorato attivo, in relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettera e) dello Statuto, spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio alla data delle votazioni.
4. L'elettorato passivo, in relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettera b) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano la carica di Direttore di Dipartimento e il cui mandato si esaurisca non prima del 31 dicembre dell'anno accademico successivo.
5. L'elettorato passivo, in relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettera c) dello Statuto, fermo quanto altresì previsto dall'art. 54 del medesimo, spetta a coloro che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano rispettivamente la qualifica di professore ordinario, professore associato o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento. In caso di elezione di un Vice Direttore di Dipartimento lo stesso decade dalla carica.
6. L'elettorato passivo in relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettera e) dello Statuto spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni.





7. In relazione alle componenti di cui all'art.18 comma 1 lettere b), c) ed e) dello Statuto è escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso dal servizio in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legislazione vigente alla data del decreto di indizione delle elezioni. Il personale in aspettativa o in congedo ordinario e/o straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in aspettativa per motivi di famiglia o altro motivo ha diritto al solo elettorato attivo.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

1. I candidati alle elezioni possono depositare la propria candidatura presso l'Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche entro e non oltre le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione delle elezioni, nelle forme e secondo le modalità previste nel medesimo.

2. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena di inammissibilità della candidatura, dalla Commissione elettorale centrale.

3. Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione elettorale sono tempestivamente e adeguatamente pubblicizzate.

4. Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre il sesto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione.

Art. 10 - Elenchi degli elettori

1. Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto sono depositati, distintamente per ciascuna categoria, presso l'Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche entro sei giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

2. Ogni elettore può prenderne visione e presentare ricorso al Rettore contro errori e/o omissioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto. Il Rettore decide insindacabilmente entro i successivi sei giorni.

Art. 11 – Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:

a) un professore di ruolo che la presiede;

b) il Capo dell'Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche;

c) il Dirigente della Ripartizione cui afferisce il predetto Ufficio o, in caso di assenza o impedimento, altro Dirigente.

Art. 12 – Seggio Centrale di Scrutinio

1. Per le elezioni delle componenti rappresentative di cui all'art.18 comma 1 lettere b), c) ed e) dello Statuto, è istituito, con decreto rettorale, un Seggio Centrale di scrutinio composto da:

a) un professore ordinario, che ne sarà il Presidente;

b) un professore associato;

c) un ricercatore;

d) cinque unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.





Art. 13 – Seggi elettorali

1. I seggi elettorali sono costituiti con decreto del Direttore Generale, che ne indica l'ubicazione e i componenti. A ciascun seggio non possono essere assegnati, complessivamente, più di tremila elettori.
2. Gli elettori disabili fisicamente impediti che ne facciano richiesta saranno inseriti nell'elenco degli elettori di un seggio a loro idoneo.
3. Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente e da tre componenti (di seguito scrutatori) tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente ed il segretario. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.
4. Il Presidente ed i componenti sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ateneo.
5. Il seggio funziona validamente solo se sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Esercizio del voto

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
2. Per ognuna delle rappresentanze da eleggere ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.
3. Il voto si esprime scrivendo nella scheda elettorale il cognome e, se occorre, il nome di uno degli iscritti nell'elenco degli eleggibili della categoria di appartenenza.
4. In caso di omonimia, al nominativo che si intende votare deve essere aggiunta la data di nascita.
5. Il voto espresso senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è nullo.

Art. 15 – Operazioni elettorali

1. I seggi devono essere costituiti entro le ore sedici del giorno che precede le votazioni per l'espletamento delle operazioni preliminari, che comprendono:
 - a) controllo dei locali, delle cabine, delle urne;
 - b) presa visione del registro degli elettori;
 - c) vidimazione delle schede elettorali mediante apposizione sulle stesse del sigillo dell'Università degli studi di Napoli Federico II e della firma di un componente del seggio elettorale.
2. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura della sala del seggio assicurandosi che nessuno possa accedervi.
3. Nei giorni fissati per la votazione il Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, ricostituisce il seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa. Le operazioni elettorali sono pubbliche.
4. La regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente del seggio o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 16 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto devono essere svolte, di norma, in uno o più giorni lavorativi consecutivi, secondo il calendario fissato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.
2. E' prevista, in ogni caso, la prosecuzione delle operazioni di voto anche dopo che sia scaduto l'orario stabilito per la loro conclusione, qualora, in quel momento, nel seggio elettorale siano presenti elettori che non hanno ancora esercitato il diritto di voto. In tale ultima ipotesi il seggio elettorale resta aperto fino a quando tutti gli elettori presenti al momento della scadenza dell'orario stabilito per la conclusione delle operazioni di voto non abbiano votato.
3. Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso.
4. Ogni elettore è identificato mediante idoneo e valido documento di riconoscimento o tessera universitaria o da personale conoscenza di un componente del seggio. Gli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore nonché la personale conoscenza dello stesso da parte di un componente del seggio vengono annotati nell'apposita colonna di identificazione riportata nel registro degli elettori autenticato dalla Commissione Elettorale.





5. Il Presidente del seggio o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti presso il seggio, gli consegna la scheda elettorale debitamente vidimata, che dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, e una penna per la espressione del voto di preferenza, che deve avvenire secondo modalità tali da garantire la più assoluta segretezza.

6. Espresso il voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell'eligendo, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e si procede all'inserimento della medesima nell'apposita urna sigillata.

7. Gli elettori che abbiano impedimenti fisici possono esprimere il loro voto con l'assistenza di altre persone da essi liberamente scelte. Il Presidente del seggio annota tale circostanza nel verbale di elezioni. L'impedimento fisico, qualora non sia evidente, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato medico, i cui estremi devono essere riportati nel verbale di elezioni.

Art. 17 – Operazioni di riscontro dopo la chiusura delle votazioni

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio provvede all'apertura delle urne procedendo, per ciascuna, al computo delle schede votate, dei votanti, delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle annullate nel corso della votazione e di quelle non utilizzate e non vidimate.

2. Tali dati devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.

3. Il verbale, redatto in duplice copia e firmato da tutti i componenti del seggio, unitamente al plico sigillato contenente le schede è ritirato a cura dell'amministrazione per la consegna al Seggio Centrale di Scrutinio.

Art. 18 – Operazioni di scrutinio

1. Alle ore nove del giorno successivo alla chiusura delle votazioni, il Seggio Centrale di Scrutinio, ricevuti gli atti dei seggi, constatata l'integrità dei plichi e verificato il raggiungimento del *quorum*, per ciascuna delle votazioni, procede alle successive operazioni, di seguito indicate:

- predispone tante urne per quante sono le categorie per le quali si dovrà procedere allo scrutinio;
- per ciascun seggio verifica che il numero delle schede, per ogni categoria, corrisponda a quanto dichiarato nel verbale del seggio stesso;
- per ciascuna categoria, dopo aver staccato il tagliando, pone le schede nella relativa urna;
- provvede a sigillare le urne;
- definisce l'ordine con il quale saranno scrutinate le schede relative alle singole categorie.

2. Il Presidente procede alle operazioni di spoglio nella maniera seguente: estrae dall'urna una scheda alla volta; pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome ed il numero del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota contemporaneamente da due scrutatori su apposite tabelle.

3. Il Seggio Centrale di Scrutinio, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute. Dal verbale risulta, per ciascuna categoria, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti come sommatoria dei dati rilevati dai verbali dei seggi, nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

4. Qualora il Presidente valuti che lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore venti dello stesso giorno, sentiti i componenti, rinvia i lavori alle ore nove del giorno successivo, dopo avere comunque ultimato lo scrutinio della categoria in corso e dopo avere sigillato le urne e racchiusi gli atti delle operazioni effettuate in appositi plichi.

5. Le operazioni di scrutinio si protrarranno per il tempo necessario al completamento delle stesse con l'osservanza di quanto sopra indicato.

6. Due copie del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale racchiuso in plico sigillato e firmato da tutti i componenti, devono essere immediatamente consegnate a un incaricato dell'Amministrazione per la successiva consegna alla Commissione elettorale centrale.

7. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.



Art. 19 – Validità delle elezioni

1. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un quinto degli aventi diritto.
2. Qualora il *quorum* sopra indicato non venga raggiunto, sono indette per la seconda volta nuove votazioni per le sole categorie per le quali le elezioni non sono risultate valide.

Art. 20 – Adempimenti della Commissione Elettorale Centrale e proclamazione degli eletti

1. Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti la Commissione Elettorale Centrale si riunisce e, preso atto di quanto già accertato dal Seggio Elettorale Centrale in ordine al raggiungimento del quorum, formula le graduatorie sulla base dei risultati dei verbali trasmessi.
2. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano d'età.
3. La Commissione elettorale redige il verbale di tutte le operazioni.
4. I risultati elettorali vengono resi pubblici, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web.

Art. 21 – Nomina degli eletti

Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore.

Art. 22. – Sostituzione degli eletti

1. Per ciascuna rappresentanza, gli eletti che, nel corso del mandato, cessano anticipatamente dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti, secondo le modalità ed i vincoli previsti dalle norme specifiche di cui ai successivi Capi da II a IV.

Capo II

NORME SPECIFICHE PER LE RAPPRESENTANZE DI CUI ALL'ART. 18, C. 1, LETTERE B) E C) DELLO STATUTO

Art. 23 – Aree culturali individuate nell'Ateneo

1. Ai fini della previsione di cui all'art.18 comma 2 dello Statuto, l'individuazione delle aree culturali avviene mediante riferimento alle aree CUN e precisamente:
 - a) Aree 01, 02, 03 e 04 - Scienze Matematiche e Informatiche, Fisiche, Chimiche e Geologiche;
 - b) Aree 05 e 07 - Scienze Biologiche, Veterinarie e Agrarie;
 - c) Area 06 - Scienze Mediche;
 - d) Aree 08 e 09 - Architettura e Ingegneria;
 - e) Aree 10, 11, 12, 13 e 14 - Scienze Umane e Sociali.

Art. 24 – Adempimenti della Commissione elettorale centrale in relazione alla proclamazione degli eletti per le rappresentanze di cui all'art. 18, c. 1, lettere b) e c) dello Statuto

1. La Commissione elettorale centrale formula le graduatorie dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) e dei 16 componenti del Collegio Unico di cui all'art. 18, comma 1 lett. c) dello Statuto, secondo l'ordine decrescente del numero assoluto dei voti riportati e procede alla proclamazione degli eletti seguendo l'ordine delle graduatorie, ma rispettando, cumulativamente, i seguenti vincoli:
 - a) per entrambe le componenti di cui all'art. 18 comma 1 lettere b) e c) dello Statuto, dovrà essere garantita, complessivamente, la presenza minima di tre eletti, afferenti a ciascuna delle Aree di cui ai punti da a) a d) del precedente articolo 23 e di quattro eletti afferenti all'Area di cui al punto e) del medesimo articolo. Ai fini del soddisfacimento dei predetti vincoli, sarà data priorità alla graduatoria dei Direttori di Dipartimento;
 - b) per la componente di cui all'art. 18, comma 1, lettera c) dello Statuto, la presenza di almeno tre professori ordinari, di almeno quattro professori associati e di almeno quattro ricercatori, di cui almeno uno a tempo indeterminato, che rappresentano l'attuale percentuale numerica di





presenza in Ateneo. Tale percentuale, all'atto di nuove elezioni, dovrà essere modificata in ragione delle variazioni della numerosità delle fasce e sempre nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 25 – Cessazione anticipata dalla carica e sostituzione dei componenti di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) e c) dello Statuto.

1. I componenti del Senato Accademico di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) e c) dello Statuto, cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, cessazione dal servizio per qualsiasi causa o decadenza nei casi previsti dalla legge dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui un professore eletto nel Collegio unico sopra richiamato, assuma nel corso del mandato la carica di Direttore di Dipartimento, decade dalla carica di componente eletto nel Collegio unico di cui alla lett. c) dell'art. 18, co. 1, dello Statuto.
3. Per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) e c) dello Statuto, gli eletti che, nel corso del mandato, cessano anticipatamente dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti, nel rispetto dei vincoli di cui al co 1 del precedente art. 24.

Capo III

NORME SPECIFICHE PER LE RAPPRESENTANZE DI CUI ALL'ART. 18, C. 1, LETTERA E) DELLO STATUTO

Art. 26 – Elezione, cessazione anticipata dalla carica e sostituzione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Sono da eleggere quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza del personale assegnato alle strutture delle diverse aree disciplinari e di quello assegnato alle strutture dell'Amministrazione, sono istituiti quattro collegi elettorali, come di seguito specificati:
 - Collegio A: personale assegnato ai Dipartimenti dell'area politecnica e delle scienze di base (*Architettura, Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Ingegneria Industriale, Biologia, Fisica "Ettore Pancini", Matematica e Applicazioni "R. Caccioppoli", Scienze Chimiche, Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse*) nonché alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base;
 - Collegio B: personale assegnato ai Dipartimenti dell'area delle scienze e delle tecnologie per la vita (*Agraria, Farmacia, Scienze Mediche Traslazionali, Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, Medicina Clinica e Chirurgia, Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Scienze Biomediche Avanzate, Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria e Produzioni Animali*) nonché alla Scuola delle Scienze e della Tecnologia per la Vita ed alla Scuola di Medicina e Chirurgia;
 - Collegio C: personale assegnato ai Dipartimenti dell'area delle scienze umane e sociali (*Economia, Management, Istituzioni, Scienze Economiche e Statistiche, Giurisprudenza, Studi Umanistici, Scienze Politiche, Scienze sociali*) nonché alla Scuola di Scienze Umane e Sociali;
 - Collegio D: tutto il restante personale.
3. Il personale in servizio presso i Centri di ricerca e di servizio interdipartimentali è assegnato al collegio elettorale relativo ai Dipartimenti di afferenza della maggioranza dei professori e dei ricercatori partecipanti al singolo Centro.
4. Per ciascuno dei Collegi sopra indicati, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. I componenti del Senato Accademico di cui all'articolo 18 comma 1 lettera e) dello Statuto, cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, cessazione dal servizio o decadenza nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto. Essi sono sostituiti dal primo dei non eletti nello stesso Collegio di appartenenza di colui che cessa dalla carica.



Capo IV

NORME SPECIFICHE PER LE RAPPRESENTANZE DI CUI ALL'ART. 18, C. 1, LETTERA D) DELLO STATUTO

Art. 27 – Elezione dei rappresentanti degli studenti

1. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

TITOLO III ATTI NORMATIVI

Art. 28 – Regolamenti dell'Università

1. Sono atti normativi dell'Università, oltre allo Statuto, al Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità e al Regolamento Didattico di Ateneo, tutti i Regolamenti di Ateneo nonché i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca e quelli delle strutture di servizio.

Art. 29 – Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo, salvo diversa previsione legislativa, sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo; gli stessi sono inseriti nella apposita sezione del sito web di Ateneo destinata alla raccolta degli atti normativi.

Art. 30 – Regolamenti delle strutture

1. Le strutture didattiche e di ricerca e quelle di servizio possono adottare regolamenti per disciplinare la propria organizzazione ed attività interna nei limiti consentiti dallo Statuto e nel rispetto dello stesso.

2. I regolamenti delle strutture sono approvati dall'organo collegiale competente e pubblicati sul sito web di Ateneo.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Struttura organizzativa dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione dell'Ateneo Federico II si articola in ripartizioni e uffici.

2. Il Direttore Generale provvede alla istituzione e alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni definendone, tra l'altro, le competenze.

3. A capo delle ripartizioni sono preposti i dirigenti cui è conferito, con provvedimento del Direttore Generale, un incarico dirigenziale di norma di durata triennale.

4. A capo degli uffici sono preposte, con provvedimento del Direttore Generale, unità di personale tecnico-amministrativo appartenenti almeno alla categoria D.

5. Il Direttore Generale provvede, altresì, sentiti i Direttori di Dipartimento, alla istituzione di uffici all'interno dei Dipartimenti universitari (cosiddetti uffici dipartimentali) definendone le competenze e nominando i relativi responsabili tra le unità di personale tecnico-amministrativo appartenenti almeno alla categoria D.

Art. 32 – Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa si ispira ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.





2. L'Ateneo adegua la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso ai documenti a quanto stabilito dalla Legge n.241/1990 e succ. mod. anche mediante l'adozione di specifico regolamento attuativo.

Art. 33 – Costituzione di Commissioni e Gruppi di lavoro

1. Il Rettore, il Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, negli ambiti di propria competenza, possono istituire, senza oneri a carico del bilancio, commissioni con funzioni referenti, consultive o di controllo e gruppi di lavoro per la redazione di testi normativi o l'approfondimento di argomenti di particolare interesse per l'Ateneo.

2. Le strutture didattiche e di ricerca e quelle di servizio dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, istituire, senza oneri a carico del bilancio, commissioni interne o gruppi di lavoro per funzioni e finalità specifiche inerenti le proprie attività istituzionali.

